

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **197/1970** (ECLI:IT:COST:1970:197)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **28/10/1970**; Decisione del **18/12/1970**

Deposito del **28/12/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5336**

Atti decisi:

N. 197

ORDINANZA 18 DICEMBRE 1970

Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 30 dicembre 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Brigliadori Alberto, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 ottobre 1969, emessa nel procedimento penale a carico di Brigliadori Alberto, il pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, in quanto consente al pretore di esercitare le funzioni di giudice dopo avere operato nella fase istruttoria come organo del pubblico ministero e rinviato l'imputato a giudizio con decreto, violando in tal modo gli artt. 24 e 25 della Costituzione nonché il principio della indipendenza del giudice, comprensiva anche della imparzialità di cui agli artt. 107, 111 e 112 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che l'ordinanza ripropone una questione già decisa dalle sentenze n. 61 del 1967 e n. 123 del 1970 di questa Corte, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dello stesso art. 398 (e di altre norme) del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 104, primo comma, 105, 106, 107, 108 e 112 della Costituzione con argomenti valevoli anche rispetto agli artt. 25 e 111 della Costituzione;

che l'ordinanza non prospetta nuovi profili, né comunque adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roma in riferimento agli articoli 24, 25, 107, 111 e 112 della Costituzione con ordinanza del 29 ottobre 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.